

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA' DI CAPITALI IN TRUST



A cura di
Carlo Bona, Ombretta Filippini, Ferdinando Magnino, Francesco Paterlini

Commissione Consultiva di diritto societario

Coordinatore: Ferrari Dr. Luciano **Delegato del Consiglio:** Billone Dr. Rosa

Membri:

ASTORI Dr. Riccardo, BASORINI Dr. Alessandro, BETTERA Dr. Davide, BONA Rag. Carlo,
BONAZZA Rag. Pierluigi, DE TONI Dr. Michele, FILIPPINI Dr. Ombretta, LA ROSA Dr. Sergio,
LEALI Dr. Michele, MAGNINO Dr. Ferdinando, MAI PALAZZOLO Dr. Davide, MAZZOLETTI Dr.
Pietro, PATERLINI Dr. Francesco, SANTUS Dr. Elena Maria, SOARDI Dr. Alberto

INDICE

CAPITOLO 1

CENNI SUL TRUST E TRASFORMAZIONE

- 1.1 Definizione trust e soggetti del Trust pag. 3
- 1.2 La trasformazione: definizione del codice civile pag. 4

CAPITOLO 2

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA' DI CAPITALI IN TRUST NON COMMERCIALE: MOTIVAZIONI, LIMITI E POSSIBILITA'

- 2.1 Motivazioni della trasformazione da società in Trust pag. 5
- 2.2 Limiti alla trasformazione da società in Trust
- 2.2.1 Tutela degli interessi dei soci e dei terzi pag. 5
- 2.2.2 Rispetto del principio di continuità dei rapporti giuridici ed economia degli atti negoziali pag. 6

CAPITOLO 3

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DELLA SOCIETA' IN TRUST MEDIANTE PROCEDIMENTO INDIRECTO

- 3.1 Percorso di trasformazione diretto e indiretto pag. 7

CAPITOLO 4

IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETA' IN TRUST

pag. 8

CAPITOLO 5

CONCLUSIONI

pag.10

CAPITOLO 1

CENNI SUL TRUST E TRASFORMAZIONE

1.1. DEFINIZIONE TRUST E SOGGETTI

L'istituto del Trust, di antica tradizione anglosassone, ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese, a far data dal 1 Luglio 1985 ad opera della Legge 9 Ottobre 1989 n. 364, ed ha avuto riconoscimento giuridico dal 1 Gennaio 1992.

In Italia non è stata ancora promulgata una legge speciale che disciplini tale istituto e pertanto l'atto costitutivo del trust viene disciplinato dalle norme in materia di obbligazioni e contratti previste dal codice civile, sotto il profilo negoziale, mentre il suo funzionamento è regolato da una Legge Straniera convenzionalmente indicata nell'atto istitutivo (anglosassone, di diritto romano germanico o ibrida), la cui scelta rappresenta una variabile fondamentale in relazione agli obiettivi prefissati.

Ai fini di un inquadramento generale, il Trust rappresenta un istituto il cui effetto principale consiste nella segregazione patrimoniale di beni e/o diritti, nell'interesse di un beneficiario, o per uno scopo prestabilito, ovvero per entrambi.

In particolare il Trust trova la sua più funzionale applicazione nella pianificazione patrimoniale in due ambiti:

- la famiglia, come strumento per il trasferimento di patrimoni alle future generazioni, per la tutela di minori e/o disabili e per la definizione di separazioni o divorzi;
- l'impresa, come strumento di protezione del patrimonio e di garanzia della continuità aziendale nel contesto dei passaggi generazionali.

La struttura essenziale del trust prevede la presenza di tre soggetti:

- a) il settlor (disponente) cioè il soggetto costituente il trust, volontario o testamentario, con conseguente perdita di poteri, diritti e facoltà sui beni trasferiti;
- b) il trustee cioè il soggetto che acquisisce in proprietà i beni trasferiti dal settlor, pur non potendone disporre liberamente e mantenendoli separati dal proprio patrimonio, che li gestisce ed amministra nell'interesse dei beneficiari o per lo scopo previsto;
- c) i beneficiari cioè i soggetti destinatari dei benefici economici dei beni segregati in trust, che possono essere di natura reddituale, durante la durata del trust, o di natura patrimoniale alla scadenza o cessazione del trust.

A tali soggetti, qualora ritenuto opportuno dal settlor, può essere aggiunta la figura del protector con la funzione principale di controllare l'amministrazione del trust e quindi l'operato del trustee.

Per quanto attiene all'aspetto costitutivo del trust, il riferimento normativo non può che trovarsi nel codice civile, ed in particolare all'art. 1350. La scelta dell'atto pubblico è certamente la più cautelativa, anche se, in assenza di beni immobili o beni mobili registrati, la scrittura privata autenticata e sottoposta a registrazione può ritenersi sufficiente.

E' all'interno dell'atto istitutivo che trovano regolamentazione i rapporti tra le diverse figure e la gestione del patrimonio segregato, da non assimilare all'atto dispositivo, che può essere contestuale o successivo a quello istitutivo, con il quale il settlor individua e vincola i beni in trust, costituendo un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, in deroga all'art. 2740 c.c.

1.2 LA TRASFORMAZIONE: Definizione del codice civile

L'istituto della trasformazione, ampiamente innovato dal D.lgs. 17 Gennaio 2006 n.6, è regolato dagli articoli che vanno dal 2498 al 2500 novies del codice civile.

La trasformazione costituisce una modifica della forma giuridica di una società, le cui motivazioni possono essere legate a fattori interni (di natura giuridica, di natura finanziaria, connessi alla struttura aziendale e di natura economica) ed esterni (normativa civilistica e fiscale, tipologia del mercato di operatività, sviluppo del settore e necessità di investimenti tecnologici).

Il codice civile dall'art. 2500 ter all'art. 2500 quinquies, disciplina la trasformazione, così detta *evolutiva*, da società di persone in società di capitali, regolamentando le maggioranze assembleari necessarie, la stima del patrimonio sociale, l'assegnazione di azioni o quote ai soci e le responsabilità dei soci.

L'art. 2500 sexies c.c. disciplina la trasformazione così detta *regressiva*, da società di capitali in società di persone, regolamentando le maggioranze assembleari, gli obblighi informativi degli amministratori, l'assegnazione della partecipazione ai soci, nonché la loro responsabilità.

Il codice civile non regola invece in modo espresso la trasformazione nell'ambito delle società di persone e delle società di capitali, anche se tali operazioni sono certamente realizzabili, non rilevando il legislatore in tali contesti, particolari rischi di danno verso terzi soggetti.

Il decreto legislativo sopra citato introduce e regola nell'ordinamento nazionale l'istituto della "*trasformazione eterogenea*" (art. 2500 septies, art. 2500 octies e art. 2500 novies del codice civile).

Due sono le tipologie di trasformazione previste:

- a) da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni, comunioni d'azienda, (trasformazione eterogenea regressiva) disciplinata dall'art. 2500 septies del c.c. in riferimento alle maggioranze assembleari, agli obblighi informativi degli amministratori, all'assegnazione delle partecipazioni. Specifiche norme sono previste per la trasformazione in fondazioni;
- b) da consorzi, società consortili, società cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni, comunioni d'azienda in società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) (trasformazione eterogenea evolutiva) disciplinata dall'art. 2500 octies del c.c. in riferimento alle maggioranze assembleari e all'assegnazione delle partecipazioni. Specifiche norme sono previste per la trasformazione di fondazioni;

L'art. 2500 novies regola i termini di effetto della trasformazione eterogenea e la facoltà di opposizione dei creditori sociali.

E' in tale complessivo contesto normativo che si pongono delle riflessioni sulla possibilità di addivenire alla trasformazione eterogenea regressiva di una società di capitali in trust, se pur non espressamente prevista dalla lettura letterale delle norme civilistiche.

CAPITOLO 2

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETÀ DI CAPITALI A TRUST: MOTIVAZIONI, LIMITI, E POSSIBILITÀ

Prima di procedere nell'approfondimento circa la possibilità di trasformazione da società di capitali in trust è opportuno ricordare le linee guida della riforma di diritto societario decreto legislativo 6/2003 e 5/2003 e che si possono così riassumere: *“libertà di cercare, nell'evolversi delle situazioni di mercato e/o aziendali, la forma giuridica più congeniale al loro sviluppo, oppure nel salvaguardare la continuità dell'impresa e la sua efficienza produttiva, rendendo l'impresa immune alle mutevoli vicende che possono riguardare i loro titolari” (Eutekne – la trasformazione eterogenea- A.Bonfante)*

2.1 MOTIVAZIONI DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ IN TRUST

Le motivazioni possono essere le più varie e lasciate anche alla fantasia di ognuno; se ne possono tuttavia delineare alcune:

- volontà da parte dei soci di trasformare l'attività commerciale in ente non profit non avendo più l'interesse di produrre utili ma soltanto di salvaguardare il patrimonio aziendale e ciò senza estinguere l'ente;
- l'impossibilità al perseguimento dello scopo di lucro da parte dell'impresa e la trasformazione in ente non commerciale (soluzione società di comodo);
- volontà di dotarsi di una struttura più snella rispetto a quella societaria con riduzione dei costi;
- volontà da parte del socio di maggioranza, con possibilità di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dissenzienti, di attribuire all'impresa una veste che la rende immune da eventuali contrasti fra i potenziali eredi.

2.2 LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ IN TRUST

2.2.1 Tutela degli interessi dei soci e dei terzi

Nella trasformazione eterogenea si possono individuare due tipologie di interessi:

- gli interessi dei soci;
- gli interessi di terzi.

Secondo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 17-2013/I), in riferimento agli interessi dei soci, è lo stesso legislatore a prevedere quorum deliberativi maggiorati, oltre che la possibilità di recesso e il problema del cambio del modello organizzativo (trasformazione di srl in trust) è superabile mediante la pretesa del consenso unanime.

Per quanto concerne gli interessi dei creditori, già l'art. 2500 –novies c.c. prevede il diritto di opposizione alla trasformazione da parte dei terzi, infatti lo stesso stabilisce quanto segue:

“In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.”

Quindi sembra superato il limite per la trasformazione eterogenea da società a responsabilità limitata in trust in riferimento agli interessi verso soci e verso terzi.

2.2.2 Rispetto del principio di continuità dei rapporti giuridici ed economia degli atti negoziali

E' necessario ora individuare se nella trasformazione eterogenea sono rispettati i seguenti principi:

- il principio di continuità dei rapporti giuridici ex art. 2498 c.c.;
- il principio di economia degli atti negoziali secondo cui, se a un determinato risultato si perviene attraverso un procedimento indiretto, non si comprende come lo stesso non possa avvenire con procedimento diretto.

L'articolo 2498 del codice civile così stabilisce: *“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”*.

Quello che si è inteso realizzare con l'introduzione della trasformazione eterogenea è un effetto non estintivo/novativo, bensì meramente modificativo. Il risvolto pratico è la continuità dei rapporti sostanziali e processuali, che, appunto, come evocato dalla rubrica dell'articolo 2498 c.c., continuano in capo all'ente risultante dalla trasformazione. Nella trasformazione eterogenea si modificano le regole di organizzazione conservando tuttavia il vincolo di destinazione impresso nel patrimonio per l'esercizio dell'attività.

Secondo l'art.2500 septies del codice civile è trasformazione eterogenea regressiva la trasformazione di una società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione. Dall'interpretazione letterale della norma è esclusa la trasformazione di società di capitali in trust, tuttavia la pretesa tassatività delle ipotesi di trasformazione eterogenea indicate nell'art. 2500-octies c.c. è contestata dalla dottrina (nota n. Circolare n. 17 Studio Consiglio Nazionale Notariato) che ritiene che l'elenco delle ipotesi di trasformazione eterogenea non sia tassativo.

Infatti nelle ipotesi di trasformazione eterogenea è indicato la trasformazione da società di capitali a comunione d'azienda e quest'ultima non da luogo a continuità soggettiva così come non lo è il trust tuttavia è possibile procedere alla trasformazione eterogenea in comunione d'azienda e quindi, per analogia, parrebbe possibile anche la trasformazione della società di capitali in trust.

Quale è l'elemento di congiunzione tra le ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste dal codice civile e precisamente quelle di società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione? Tale elemento non riguarda:

- l'omogeneità causale tra la situazione di partenza e quella di arrivo né dipende dalla natura giuridica di ente del soggetto risultante dalla trasformazione;
- non può essere la necessaria continuità dell'attività d'impresa nel soggetto risultante dalla trasformazione in quanto, nella trasformazione in comunione d'azienda, si esclude la continuazione diretta dell'attività imprenditoriale da parte dei comunisti.

L'unico elemento che viene preservato nelle ipotesi previste dal legislatore è la continuità e salvaguardia del patrimonio dell'organizzazione e della destinazione unitaria del complesso di beni e rapporti giuridici attivi e passivi, il quale resta immutato nella situazione di partenza e di arrivo, pur potendo essere dedicato ad attività affatto diversa (consortile, non di lucro) da quella (lucrativa) di partenza o addirittura risolversi in uno stato di fatto (esercizio in comune del diritto di proprietà) (atti del V congresso nazionale dell'associazione “Il trust in Italia” pag. 257-259). Secondo tale interpretazione il principio di continuità indicato nell'art. 2498 del c.c. è inteso quale garanzia di salvaguardia delle componenti patrimoniali anche

nelle ipotesi in cui l'assenza di tale principio avrebbe comportato necessariamente l'estinzione di un ente e la devoluzione del suo patrimonio ad altro soggetto giuridico.

Alla luce di quanto sopra esposto e leggendo quanto indicato nelle linee guida della riforma di diritto societario la domanda da porsi è:

quali sono gli elementi che impediscono una possibile trasformazione di srl in trust se:

- a) sono rispettati gli interessi verso i soci;
- b) sono rispettati gli interessi verso terzi;
- c) è rispettato il principio di continuità inteso come rispetto del vincolo di destinazione e salvaguardia del patrimonio aziendale: diversamente non si comprende come sia possibile la trasformazione di srl in comunione di azienda.

CAPITOLO 3

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DELLA SOCIETA' IN TRUST MEDIANTE PROCEDIMENTO INDIRECTO

Evidenziati nei precedenti paragrafi i diversi profili che non sempre consentono di procedere alla trasformazione della società in trust, pur tenendo conto dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e, soprattutto dottrinale, che spinge a *“non interpretare il nuovo con la lettera deformata del vecchio”* (notaio Franceschini, Congresso Nazionale dell'Associazione Il Trust), è opportuno individuare eventuali soluzioni alternative che consentano di raggiungere il medesimo risultato, in particolare *“senza violare le norme imperative in materia di liquidazione della società”* (Studio n. 17-2013/I Consiglio Nazionale del notariato).

3.1 Percorso di trasformazione diretto e indiretto

La premessa delle seguenti considerazioni ed ipotesi rimane:

1. il principio di economia degli atti negoziali, in base al quale, se si può arrivare ad un determinato risultato attraverso un procedimento indiretto, non può ritenersi illecito giungere al medesimo risultato attraverso un procedimento diretto, e
2. l'attuale limite rappresentato dalla necessità:
 - i. che si sia in presenza di un'azienda, condizione essenziale per realizzare la trasformazione della società in comunione d'azienda e, quindi, secondo un'interpretazione non letterale del citato art. 2500 septies c.c., in trust, e
 - ii. che i beneficiari siano gli stessi soci della società originaria; in merito a quest'ultimo aspetto parte della dottrina (Franceschini) ritiene che i beneficiari dell'attività e del patrimonio già sociale non debbano essere esclusivamente i soci, purchè questi ultimi siano almeno *“beneficiari secondari”*.

Qualora, ricorrendo per analogia alle condizioni che rendono dubbia la trasformazione in comunione d'azienda, si ritenga di non poter procedere alla trasformazione in trust, si possono seguire diversi percorsi, che consentono di ottenere i medesimi risultati, salva sempre un'attenta verifica dei diversi oneri fiscali che ne potrebbero conseguire.

Ad esempio, nella trasformazione in trust, si ha una totale discontinuità con riferimento al soggetto titolare del patrimonio in quanto, all'esito della trasformazione esso *“apparirà”* al trust fund e non ai soci; poiché nella comunione d'azienda (in forza della cui assimilazione, si rammenta, si ritiene di poter *“estendere”* al trust la trasformazione eterogenea) il patrimonio sociale deve appartenere ai soci in qualità di comproprietari, in quanto viene meno l'originario centro di imputazione giuridica, ossia la società, per consentire la trasformazione in trust bisogna adottare *“un'interpretazione estensiva della norma che consente la trasformazione della società in comunione di azienda, ritenendo che essa comprenda, oltre quella *“diretta”*,*

altresì l'ipotesi della trasformazione "indiretta" (studio n. 17-2013 citato) realizzata con l'affidamento al trustee dell'azienda stessa. Se si dovesse, invece, ritenere di stretta interpretazione la norma, si dovrà procedere (1^a procedura indiretta):

- a) alla trasformazione della società in comunione di azienda, o, in assenza di azienda, alla liquidazione della società e all'assegnazione dei beni ai soci,
- b) al "conferimento" dell'azienda, o dei beni residui, al trust; con questa soluzione i soci, inoltre, diventati disponenti del trust, potranno pure individuare beneficiari terzi, con ciò bypassando una delle criticità dell'operazione che coinvolge il trust (vedere sub 2.ii).

Altra alternativa possibile (2^a procedura indiretta), per ottenere il medesimo risultato, è rappresentata dalla preventiva istituzione di più trust, i cui trustee, anche terzi rispetto ai soci, procederanno all'acquisto delle quote della società; quest'ultima sarà poi trasformata in comunione di azienda; in questo modo è evidente come si risolve all'origine il problema della coincidenza tra soci e beneficiari; sarà, però, sempre necessario che la società "contenga" un'azienda.

CAPITOLO 4

II TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ IN TRUST

Lo Studio n. 17-2013/1 approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato conclude che, forse, è trasformazione eterogenea di società in trust, in senso tecnico, solo quella che preveda la coincidenza tra ex soci e beneficiari e l'attribuzione del patrimonio sociale a un trustee terzo.

E' noto che la trasformazione di società è istituto caratterizzato da neutralità fiscale, per cui, nel caso detta trasformazione fosse ritenuta fattibile, i vantaggi per gli operatori sarebbero notevoli. In particolare, lo strumento della trasformazione consentirebbe di risolvere il problema delle così dette società di comodo con costi molto contenuti rispetto a quelli che si avrebbero tramite la classica liquidazione (ovvero dello scioglimento seguito dall'assegnazione dei beni ai soci).

Permetterebbe inoltre la programmazione della distribuzione del patrimonio sociale in favore dei discendenti dei soci.

Il possibile trattamento tributario delle operazioni di trasformazione e del "passaggio" da società a trust mediante procedimento indiretto, dipende dagli "effetti concreti" prodotti da ciascuna di esse.

I due casi sono essenzialmente i seguenti:

A) Trasformazione di società in trust che preveda quale trustee un terzo e beneficiari i soci medesimi

Se si ritiene fattibile l'operazione dal punto di vista civilistico, è fondato ritenere che dal punto di vista tributario, la posizione del trustee sarà "neutra", così come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda le imposte dirette sia per quanto attiene alle imposte indirette (circolari 48/E del 6 agosto 2007 e circolare n. 3 del 22 gennaio 2008).

Per quanto riguarda l'imposta di registro, la stessa dovrebbe applicarsi in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.

Per quanto concerne l'Iva, l'imponibilità della trasformazione è espressamente esclusa dall'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Quanto alle imposte dirette, si deve considerare l'art. 171 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il quale prevede che in caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della

società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Da quanto sopra si dovrebbe ritenere che, se il trust non svolgerà attività d'impresa, i beni sociali si considereranno realizzati a valore normale ai sensi degli artt. 85, comma 2 e 86, comma 1, lett. c) del Tuir, trattandosi di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Diversamente, qualora il trust svolgesse attività commerciale, l'operazione sarà fiscalmente neutra e i beni conserveranno il valore fiscale che avevano prima dell'operazione di trasformazione.

La trasformazione de quo sarà assoggettata anche all'imposta di donazione, che, secondo l'Agenzia delle Entrate sarà applicabile indipendentemente dalla tipologia di trust (ovvero, sia esso, liberale ovvero commerciale).

Ai fini dell'applicazione di tale imposta (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale ove dovute) il rapporto rilevante, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi, è quello tra disponenti e beneficiari, anche se non esplicitato nell'atto.

Nel caso in esame, posta la coincidenza tra disponenti e beneficiari, può però ritenersi che nessuna imposta di donazione sia dovuta.

Qualora si ritenga di essere in presenza di una vera e propria trasformazione eterogenea saranno dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'art. 10, comma 2, del decreto medesimo.

Qualora il fisco ritenga che la norma dell'art. 2500-septies, c.c. sia di stretta interpretazione, la fattispecie non sarà qualificata come trasformazione da cui potrebbe conseguire la seguente tassazione, distinta a seconda che in capo alla società sia o meno individuabile l'esistenza di un'azienda.

Nel caso di società *titolare d'azienda* saranno tassabili:

- la trasformazione della società in comunione d'azienda con le imposte già sopra indicate (sia indirette che dirette);
- il trasferimento dell'azienda al trustee terzo con l'imposta di donazione e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Nel caso di società *non titolare di azienda* saranno tassabili:

- l'assegnazione dei beni ai soci (con le imposte dirette e indirette);
- Il trasferimento dei beni al trustee con l'imposta di donazione e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Aanche in questi due casi l'imposta di donazione non si dovrebbe ritenere in concreto applicabile poichè i beneficiari finali del trust sono gli stessi disponenti.

B) Trasformazione di società in trust che preveda quale trustee un terzo e beneficiari estranei rispetta ai soci (da solo o in aggiunta al socio medesimo)

Si è ipotizzato che tale operazione sia tecnicamente qualificabile come trasformazione eterogenea di società in trust ma come assegnazione del patrimonio sociale ai soci e successivo trasferimento dello stesso al trustee.

Fiscalmente ne dovrebbe conseguire la seguente imposizione, anche qui distinta a seconda che in capo alla società sia o meno individuabile l'esistenza di un'azienda.

Nel caso di *società titolare di azienda*:

- l'assegnazione dell'azienda in comproprietà ai soci andrà con l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che richiama il comma 1, lett. a, n. 3 della stessa tariffa) e, se nel caso, con le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale; saranno applicabili inoltre le imposte dirette sull'eventuale plusvalenza;
- il trasferimento dell'azienda al trustee terzo sconterà l'imposta di donazione e, se nel caso, con le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Nel caso di *società non titolare di azienda*:

- dovrebbe essere tassata l'assegnazione dei beni ai soci (con le imposte indirette in relazione alla natura dei beni e con le imposte dirette sulle eventuali plusvalenze);
- e dovrebbe essere tassato il trasferimento dell'azienda al trustee con l'imposta di donazione e, se nel caso, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (assumendo quale rapporto fiscalmente rilevante, quello tra disponente e beneficiario).

Interessante la recentissima sentenza della Ctp di Roma n. 1836 del 26 gennaio 2017.

L'AdE aveva preteso il pagamento dell'imposta di donazione, in quanto imposta ritenuta applicabile al vincolo di destinazione che origina quando si istituisce un trust; la CTP ha invece ritenuto deciso che la trasformazione di una Srl in un Trust "integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'incremento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell'imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il beneficiario), senza che vi sia un trasferimento a terzi".

La Ctp richiama poi la Cassazione n. 2164/2016 nella quale è stato affermato che l'incremento patrimoniale si verifica quando il Trustee devolve il patrimonio del trust ai beneficiari e non quando determinati beni vengono vincolati in Trust, con la conseguenza che l'atto d'istituzione del Trust dovrebbe essere tassato con le sole imposte in misura fissa di registro e, se oggetto di vincolo siano beni immobili, ipotecaria e catastale.

CAPITOLO 5

CONCLUSIONI

La trasformazione eterogenea rappresenta una delle innovazioni più importanti della riforma del diritto societario del 2003 alla luce dell'evoluzione del terzo settore e dell'importanza dello stesso nell'economia reale e nei comportamenti degli operatori economici. Ne consegue che la possibilità dell'applicazione dell'istituto della trasformazione eterogenea da società di capitali in trust dovrà essere valutata ed analizzata in funzione della fattispecie concreta.